COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 275

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 275

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (847-*B*) 275

PRESIDENTE 275, 277, 278
ROBERTI, *Relatore* 276, 277
EMANUELLI 276
STORCHI 276
PERROTTI 277
RUBINACCI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 277

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ALDISIO, ed altri: Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione. (997) (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). 278

PRESIDENTE 278, 280, 281
MORO GEROLAMO LINO, *Relatore* . 278, 280
GRAZIA 280
BIASUTTI 280
RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 280

PAG.

Sui lavori della Commissione:

VIGORELLI 281
PRESIDENTE 281
FORESI 281

Votazione segreta:

PRESIDENTE 281

La seduta comincia alle 9,45.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dossetti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame della proposta di legge n. 997. l'onorevole Cerreti Giulio sostituisce l'onorevole Sacchetti.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato). (847-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, ci è stato rimandato dalla X Commissione del Senato con qualche modifica.

Prego l'onorevole relatore Roberti di riferire.

ROBERTI, *Relatore*. Voi ricorderete certamente tutta la discussione svoltasi su questa legge per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura. Non dobbiamo essere grati all'altro ramo del Parlamento, e personalmente al relatore Rubinacci, il quale ha ritenuto di apportare modifiche al progetto. Sostanzialmente la modifica vera è questa: secondo la mia proposta il progetto governativo fu modificato nel senso di concedere anche ai minori infortunati la stessa indennità dei maggiori di età, in analogia con un principio ormai generale di assicurazione infortunistica, per cui l'apprendista, e cioè il minore, viene considerato ai fini del risarcimento come l'operaio della categoria cui avrebbe appartenuto se non avesse sofferto la minorazione. La Commissione del Senato non ha del tutto eliminato questo criterio, ma ha diviso i minori in due categorie: minori e maggiori di anni 16. Per i primi ha ritenuto che non si potesse superare, per un criterio di giustizia, il massimo di indennizzo fissato per le donne. Ma quando il minore raggiunge i 16 anni passa automaticamente a percepire l'indennità che percepirebbe il maggiore di anni 16.

La statistica infortunistica ci dice che infortuni a minori di 16 anni si dànno in misura limitata. D'altra parte questo progetto sarebbe già dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, anzi questa norma resta ferma. Io credo non sia il caso di ostinarci sulla nostra interpretazione originaria e rimandare il disegno di legge al Senato e aprire una questione più ampia su questo punto che è di lieve entità.

EMANUELLI. Parlerò brevemente per sottolineare un fatto: anche noi non siamo sodisfatti, per quel che riguarda il nostro gruppo, della modificazione apportata dal Senato. Si dice che si tratta di un criterio di giustizia distributiva, ma questo non è esatto, e credo che anche l'onorevole Roberti sia di tale parere.

Comunque c'è l'urgenza. Quindi voteremo questo disegno di legge così com'è.

C'è da notare però che in agricoltura i minori di 16 anni svolgono spesso lavori paragonabili a quelli dei maggiori di quell'età. Mi richiamo per esempio ai lavori comuni di sterpatura e anche a quelli del terreno. Ripeto quindi che di giustizia distributiva non si può parlare.

STORCHI. Sono d'accordo col relatore nel rilevare l'urgenza di approvare questo disegno di legge e di evitare il ritorno al Senato, anche se qualche modifica avrebbe ancora potuto essere proposta da parte della nostra Commissione.

Vi è però una osservazione che riguarda il calcolo tecnico fatto sulla base delle nuove tabelle da applicare con la nuova legge; in alcuni casi – a dire il vero ben pochi – ne deriverebbe una diminuzione del trattamento attuale. E preciso: un infortunato del grado dell'80 per cento, fra i 12 e i 23 anni, prende attualmente un assegno di 60 mila lire base, che può aumentare a 62.425 con la rendita; con le nuove tabelle verrebbe a percepirne soltanto 56.600. Così pure l'infortunato con un grado di inabilità del 90 per cento fra i 12 e i 23 anni, in confronto di un assegno attuale di 84 mila lire, verrebbe a prenderne 72.200.

Evidentemente dovremmo ritoccare la legge, perché penso che nessuno vorrà approvare il principio che una nuova legge ordinata a migliorare il trattamento per gli infortunati possa poi determinare casi di trattamento più sfavorevole.

Ma si tratta di pochi casi, per i quali credo di potermi appellare ad un precedente già avvenuto per gli infortuni industriali. L'Istituto nazionale infortuni sul lavoro ha preso come testo una dichiarazione fatta a suo tempo dall'onorevole Roberti: « Io credo che questa legge possa meritare con le modifiche apportate dal Senato, l'approvazione di questa Commissione.

« Vorrei, soltanto, manifestare un dubbio: che in qualche caso, sia pure peregrino, dall'applicazione aritmetica di queste varie norme, potrebbe derivare, per avventura, un trattamento inferiore agli infortunati rispetto a quello attuale. Il rimedio sarebbe semplice: un altro articolo che disponesse che in nessun caso dall'applicazione di questa norma potesse venire un trattamento più sfavorevole agli infortunati. Ma questo ci porterebbe a dover rinviare tutto il disegno di legge al Senato, dal che deriverebbe un notevole danno, in quanto è nota l'urgenza di questi provvedimenti.

« Io penso, poichè l'esecuzione di questa legge è affidata non a privati, ma ad un Ente pubblico, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che anche il semplice parere espresso dalla Commissione e risultante dal resoconto possa rappresentare

un elemento interpretativo sufficiente a che questo Istituto, se dovesse per avventura verificarsi qualche caso di peggiore trattamento, non applichi mai una condizione meno favorevole di quella della legge 1935 ».

In base a queste considerazioni e valendomi anche del fatto di essere consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale infortuni, cui proprio ieri sera ho presentato questa questione, posso assicurare che se la Commissione esprimerà parere unanime che in nessun caso l'infortunato possa avere trattamento inferiore a quello di cui gode attualmente, l'Istituto infortuni adeguerà a questo criterio le proprie tabelle per evitare questa sperequazione.

Mi permetto di presentare un ordine del giorno su questo argomento che, se approvato, permetterà di evitare di modificare il testo del disegno di legge. Esso è così formulato:

« La XI Commissione del lavoro, rilevando che in qualche caso l'applicazione della nuova legge sugli infortuni agricoli potrebbe comportare un trattamento di minor favore per l'infortunato nei confronti del trattamento di cui alla legge precedente, esprime il voto che, verificandosi casi del genere, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro assicuri all'infortunato il trattamento maggiormente favorevole ».

PERROTTI. Sono d'accordo che le modificazioni apportate dal Senato non sono sodisfacenti per le considerazioni già svolte, e non starò a ripeterle. Poichè tuttavia c'è l'urgenza di approvare la legge e poichè la rilevanza di queste modificazioni è così lieve da non richiedere necessariamente di respingere o modificare nuovamente la legge, dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale senatore Rubinacci ad esprimere il suo parere. Colgo l'occasione per porgergli il nostro saluto e l'augurio di una ottima, feconda collaborazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio anzitutto il Presidente delle cortesi parole con cui ha voluto salutare l'inizio di questa mia attività di Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che mi dà la possibilità di lavorare in stretta collaborazione con la competente Commissione delle Camera dei deputati, nella quale anche prima di questa occasione contavo numerosissimi amici. Ed io sono sicuro che questo spirito di collaborazione presiederà al nostro lavoro e ci permetterà di adempiere il nostro compito nell'interesse delle classi lavoratrici.

A proposito delle modifiche apportate dal Senato a questo disegno di legge desidero dire soltanto qualche parola, non nella mia qualità di relatore al Senato della legge, ma di rappresentante del Ministero del lavoro che accettò a suo tempo queste modifiche.

La modifica vera, a parte quelle formali, è quella relativa ai minori; ma secondo me, essa è sulla linea già segnata dalla Camera dei deputati, e rappresenta soltanto un miglioramento tecnico. Si è partiti da questo punto di vista, che l'assicurazione contro gli infortuni come in genere tutte le assicurazioni, deve tener conto soprattutto del bisogno. Si è ritenuto che il minore fino a che non abbia raggiunto i 16 anni abbia un bisogno inferiore al lavoratore il quale abbia raggiunto la maturità. Ora è da affermare questo concetto, che risulta del resto dal comma aggiuntivo votato dal Senato: che questo trattamento inferiore è corrisposto all'infortunato tra i 14 e i 16 anni solo per il periodo decorrente dall'infortunio fino al compimento del 16° anno, e che non appena l'infortunato abbia raggiunto i 16 anni il trattamento diviene identico a quello degli uomini.

Vorrei poi esprimere l'opinione del Governo sull'ordine del giorno annunziato dall'onorevole Storchi. Dico senz'altro che esso è accettato dal Governo, non solo, ma che il Ministro del lavoro darà istruzioni precise all'Istituto infortuni perchè in sede di applicazione della legge in ogni caso resti fermo che nessuno può avere un trattamento inferiore a quello di cui eventualmente godeva in base alla vecchia legge.

ROBERTI, *Relatore.* Sono d'accordo sull'ordine del giorno Storchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Storchi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Invito l'onorevole relatore a dare comunicazione delle modificazioni apportate dal Senato al testo che era stato precedentemente deliberate dellla Camera.

ROBERTI, *Relatore.* All'articolo 1, dopo le parole « infortunio sul lavoro in agricoltura » è stato aggiunto: « che comporti l'astensione

dal lavoro per più di sei giorni » e dopo le parole « sono corrisposte » è stato aggiunto « a partire dal settimo giorno ».

È stata poi soppressa nel penultimo comma la frase: « e il periodo di carenza, che viene ridotto a giorni sei ».

All'articolo 2 c'è invece una modifica sostanziale, quella appunto di cui abbiamo parlato prima, per cui, dopo la parola « donne », è stato aggiunto: « e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore ai sedici anni ».

Dopo il primo comma è stato poi aggiunto il seguente: « Le indennità liquidate dagli infortunati e dalle infortunate di età non superiore ai sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne ».

All'articolo 8, la parola « anticipazione » è stata sostituita con la parola « riscatto », ritornando così al testo originario del Governo: è anche questa una questione di tecnica finanziaria.

All'articolo 9, c'era un'inesattezza di forma in quanto si diceva: «...sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 52 del 3 marzo 1949 ». Il Senato ha sostituito invece con la dizione più corretta: « ...le disposizioni dell'articolo 6 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le modificazioni apportate dal Senato agli articoli 1, 2, 8 e 9 del disegno di legge, modificazioni testè lette e illustrate dal relatore.

(*Sono approvate*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Aldisio ed altri: Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (997).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione della proposta di legge dei senatori Aldisio, Vigiani, Menghi, Castagno e Bibolotti: Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione. La proposta di legge è stata approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Moro Gerolamo, relatore.

MORO GEROLAMO LINO, *Relatore*. La nostra Commissione, onorevoli colleghi, è chiamata ancora una volta a modificare il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, che ha introdotto notevoli mutamenti alla disciplina giuridica della cooperazione.

Queste frequenti modifiche al decreto legislativo non debbono stupire. Esse sono state rese necessarie da alcune incongruenze e da qualche deficienza che sono state già lamentate, in ordine a questo decreto legislativo dagli stessi cooperatori, dei quali si sono fatte portavoce le organizzazioni cooperative nazionali.

Il decreto legislativo in parola è nato in un momento eccezionale, ancora nel clima del dopo guerra. Esso mirava a sodisfare l'esigenza immediata di bonificare il settore cooperativo e di portarvi un po' di ordine, distinguendo e tutelando la cooperazione sana da altre forme che di cooperazione hanno solo il nome, ma che nascondono invece iniziative di carattere speculativo. Non è da stupire pertanto se qualcuna delle sue disposizioni deve essere ritoccata.

Non occorre ricordare che la legislazione italiana di tutto il periodo prefascista ha fatto oggetto di disciplina soltanto gli enti cooperativi ammessi ai pubblici appalti. E praticamente dobbiamo arrivare al 14 dicembre 1947, per avere un primo provvedimento che estenda la sua efficacia a tutte le cooperative e non soltanto a quelle ammesse alle gare pubbliche.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1947 introduceva alcune importanti innovazioni elevando, in particolare, il numero dei soci delle cooperative, fissando i requisiti che essi debbono avere per poter partecipare alla vita sociale e fissando i limiti del valore nominale delle quote di partecipazione e delle azioni sociali. Infine stabiliva l'obbligo dell'iscrizione delle cooperative al Registro prefettizio, senza tuttavia precisare i termini entro cui tale iscrizione sarebbe dovuta avvenire.

Il Registro prefettizio non è stato istituito dal decreto legislativo del 1947; fu creato con il decreto legge del 12 febbraio 1911, che lo imponeva però soltanto alle cooperative ammesse ai pubblici appalti.

Per adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, in ordine al numero dei soci ed al valore delle azioni, lo stesso decreto fissò un termine di sei mesi per le cooperative esistenti, termine successivamente prorogato con legge 8 maggio 1949.

Occorre, d'altra parte, ricordare che ai fini dell'attuazione del nuovo Codice civile, in forza delle sue norme transitorie, le cooperative si sarebbero dovute adeguare alle norme del Codice medesimo entro il 30 giugno 1945. Ma anche questo termine subì dei rinvii ed è attualmente in corso di nuova proroga.

La proposta di legge Aldisio, approvata già dal Senato e che ora è sottoposta al nostro esame, tende a semplificare la procedura delle varie operazioni giuridiche richieste alle cooperative per adempiere ai varî obblighi di legge, facendo coincidere i vari termini di tempo stabiliti sia dal decreto legislativo 1947, e dalla legge 8 maggio 1949, sia dalle norme transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Pertanto essa prevede, nei suoi due primi articoli:

1°) una proroga (dal 31 dicembre 1949 al 30 giugno 1950) del termine fissato dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285;

2°) una proroga, alla stessa data, dei termini previsti dalle norme transitorie del Codice civile;

3°) un termine al 30 giugno 1950 per l'iscrizione nel Registro prefettizio delle cooperative già esistenti;

4°) un termine di tre mesi per tale iscrizione da parte delle cooperative di nuova istituzione.

L'articolo 3 della proposta di legge prevede le sanzioni per l'eventuale inadempienza alle sue norme. Ed in questa sede si autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale delle cooperative, a sciogliere d'ufficio le cooperative inadempienti.

Ora tale facoltà mi sembra eccessiva. E mi sia pertanto permesso di esprimere una riserva sostanziale.

I proponenti, al fine di giustificare questa grave misura, hanno invocato il precedente della norma penale dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577; ma non mi sembra che esista analogia tra le due ipotesi. Anzitutto la norma dell'articolo 11 non commina nessuna possibilità di scioglimento di cooperative per le inadempienze alla disciplina del medesimo decreto legislativo. Lo scioglimento è previsto soltanto nel concorso di altri gravi fatti. Ed in proposito occorre ricordare che l'articolo 2544 del Codice civile prevede lo scioglimento in questi casi: 1°) quando le cooperative non siano più in condizione di raggiungere gli scopi sociali per cui sono state costituite; 2°) quando per due anni consecutivi sia mancato il deposito presso il Tribunale del bilancio di gestione; 3°) quando per due anni consecutivi la cooperativa abbia praticamente cessato ogni sua attività.

In ogni altro caso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è facoltizzato dall'articolo 11 del decreto legislativo 1577 a decretare soltanto la cancellazione dell'Ente dal Registro prefettizio e dallo schedario generale: non mai a sciogliere le cooperative inadempienti. Non solo: ma anche per effettuare tale cancellazione, il Ministero deve procedere con particolari cautele. Deve anzitutto aver constatato a carico dell'ente da colpire gravi irregolarità; deve aver provveduto a diffidare l'ente in causa qualora siano state constatate le circostanze del caso e quando tali circostanze siano naturalmente gravi. Soltanto dopo, e nei casi più gravi, il Ministero può decretare la cancellazione dai Registri prefettizi e dallo schedario generale: non mai lo scioglimento.

Mi pare quindi che per questi precedenti e in base al disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, non sia da accettare il principio dello scioglimento d'ufficio delle cooperative come è preveduto nell'articolo 3.

In complesso, mi sembra che la proposta di legge si raccomandi al nostro voto, in quanto tende a facilitare e a chiarire alcune disposizioni legislative e soprattutto tende a far coincidere il termine di scadenza per l'adempimento di alcune norme legislative cui sono soggette le cooperative ad un'unica data: il 30 giugno 1950.

Vorrei però esprimere il voto che non siano consentite in futuro ulteriori proroghe a questi termini.

È necessario che una buona volta vengano poste le condizioni perché questi termini che sono stati stabiliti per avviare il settore cooperativo verso una normalizzazione e verso una disciplina più seria vengano rispettati. Pertanto questa proroga al 30 giugno 1950 dovrebbe essere veramente l'ultima.

Osservo ancora che l'articolo 3, per il resto, ripete le disposizioni degli articoli 16 e 25 del decreto legislativo 14 dicembre 1947: potrebbe, quindi, ritenersi superfluo. Tuttavia possiamo accettarlo, in quanto ha lo scopo di stabilire un più diretto riferimento penale alle inadempienze degli articoli 1 e 2.

Non mi sento però di raccomandare all'approvazione la norma che consente lo scioglimento delle società cooperative inadempienti: essa potrebbe venire stralciata.

Con queste riserve, chiedo alla Commissione di voler approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAZIA. Concordo perfettamente con l'onorevole relatore sulle eccezioni formulate alla legge, la quale, in particolare, voleva richiamare la necessità del rinvio dell'applicazione della legge stessa al 30 giugno, per dar modo al Ministero e alle organizzazioni nazionali di attrezzarsi e adeguarsi per poter compiere le funzioni che la legge stessa demanda.

Effettivamente, ha destato impressione anche a noi l'interferenza del Senato a proposito degli articoli 2 e 3.

Quando abbiamo apportato le modificazioni, ci siamo trovati d'accordo, sia in sede di Commissione che in assemblea; e la legge è stata approvata.

Vi è un'incongruenza nel disegno di legge. Quando nell'articolo 2 si dice: « Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono iscriversi nei Registri prefettizi », non si dice cosa esatta. È soltanto il prefetto che può disporre l'iscrizione della cooperativa, in quanto essa abbia i requisiti stabiliti per poter essere considerata rispondente a tutte le esigenze che la legge in proposito le richiede.

È grave anche quanto stabilisce l'articolo 3 cioè la facoltà al Ministro del lavoro di sciogliere le cooperative. Questa è materia regolata del Codice civile. L'articolo 11 del decreto legislativo del 1947 fa dei richiami in proposito. Noi siamo andati più oltre. La Commissione e l'Assemblea hanno accettato che qualsiasi disposizione il Ministro dovesse emanare nei confronti delle cooperative dovesse essere prima sottoposta alla Commissione centrale della cooperazione.

È chiaro allora che noi, modificando la legge secondo quanto ci propone il Senato, verremmo a infirmare completamente lo spirito e la funzionalità della legge stessa.

A tal proposito, concordando perfettamente con quanto l'onorevole relatore ha esposto, io presento due emendamenti: uno all'articolo 2, e uno all'articolo 3.

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole « L'iscrizione nel Registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione », propongo di aggiungere: « e dalle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950 », sopprimendo naturalmente il secondo comma.

Con questo non infirmiamo la facoltà demandata al prefetto.

Inoltre proporrei di togliere dall'articolo 3 l'interferenza del ministro, di modo che l'articolo risulterebbe:

« Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi ».

L'articolo dovrebbe terminare a questo punto, perchè per il resto vi è il Codice civile.

BIASUTTI. Ho presentato gli stessi emendamenti dell'onorevole Grazia. Quindi, faccio mie le sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo prende atto della discussione e dichiara di accettare gli emendamenti presentati dagli onorevoli Grazia e Biasutti, anche perchè corrispondono al punto di vista del Comitato centrale della cooperazione, il quale, esaminando la proposta di legge, ha decisamente proposto le modifiche di cui si sono resi portavoce i due colleghi.

Vorrei inoltre far rilevare che, successivamente all'esame della proposta di legge da parte del Senato, è stata pubblicata la legge legge 19 dicembre 1949, n. 1051, con cui si è stabilita la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni atuali del Codice civile nei riguardi di società e consorzi. Quindi, il secondo comma dell'articolo 1 viene a riprodurre una disposizione già contenuta nella legge 19 dicembre 1949, che regola precisamente anche questo caso.

Pertanto, mi permetto di far presente alla Commissione l'opportunità di limitare l'articolo 1 al solo primo comma.

MORO GEROLAMO LINO, *Relatore.* Accetto gli emendamenti Grazia e Biasutti agli articoli 2 e 3. Non ho poi alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 1. Vorrei chiedere, però, all'onorevole sottosegretario se per le cooperative il termine fissato dalla legge da lui citata è stabilito al 30 giugno 1950.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sì.

MORO GEROLAMO LINO, *Relatore.* Poiché è nello spirito dell'articolo 1 di dare alle cooperative un unico termine di scadenza per questi vari obblighi legislativi, sono

d'accordo con l'onorevole Sottosegretario ed accetto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'articolo 7 della legge 8 maggio 1949, numero 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950.

Alla stessa data del 30 giugno 1950 è ulteriormente prorogato il termine di cui agli articoli 206 e 217, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Come la Commissione ha udito, l'onorevole Sottosegretario propone la soppressione del secondo comma. Questo emendamento è accettato dal Relatore. Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« L'iscrizione nel registro prefettizio deve essere richiesta dalle cooperative che ne hanno l'obbligo, a termini del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, entro tre mesi dalla loro costituzione.

Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono iscriversi nei registri prefettizi non oltre il 30 giugno 1950 ».

Gli onorevoli Grazia e Biasutti propongono di sopprimere il secondo comma trasferendone il contenuto alla fine del primo con le seguenti parole: « e delle cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non oltre il 30 giugno 1950 ». Questo emendamento è accettato dal Governo e dal Relatore.

Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3:

« Le cooperative, le quali non ottemperino alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, decadono dal godimento di ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura fino a quando non avranno provveduto agli adempimenti stessi, e possono essere sciolte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed annotato nel registro delle imprese ed in quello prefettizio ».

Gli onorevoli Grazia e Biasutti propongono che la formulazione dell'articolo abbia termine con le parole « adempimenti stessi ». Questo emendamento è accettato dal Governo e dal Relatore. Pongo in votazione l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all' articolo 4:

« Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'articolo 1, nonché alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà successivamente votata a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

VIGORELLI. Ritengo che la proposta di legge degli onorevoli Giavi ed altri, sulla ricostituzione del Commissariato per l'emigrazione, debba passare, per competenza, dalla 1ª alla 11ª Commissione.

PRESIDENTE. Il trasferimento della proposta è già stato disposto dalla Presidenza.

FORESI. Come relatore del progetto di legge per la istituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione, chiedo l'abbinamento di tale proposta col progetto stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge testè esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (847-B):

Presenti e votanti. 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Proposta di legge dei senatori Aldisio ed altri – Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (997):

Presenti e votanti. 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli 36
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Caronia, Cavallotti, Cerreti (*), Colleoni, Cucchi, Di Vittorio, Emanuelli, Fassina, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Grazia, Latorre, Lizzadri, Maglietta, Mastino del Rio, Morelli, Moro Gerolamo Lino, Nenni Giuliana, Pallenzona, Perrotti, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roselli, Rumor, Sabatini, Storchi, Titomanlio Vittoria, Valsecchi, Venegoni, Zaccagnini.

È in congedo:

Dossetti.

La seduta termina alle 10,40.

(*) Per la proposta di legge n. 997.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI